

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1000

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BIONDI, ZANONE, BOZZI, STERPA***Presentata il 21 novembre 1979*

Adeguamento degli assegni e delle pensioni straordinarie per i decorati di Medaglia d'argento, di Medaglia di bronzo, di Croce di guerra e dell'Ordine militare di Italia

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è rivolta a rivalutare gli assegni per i decorati di medaglia d'argento, di medaglia di bronzo, di croce di guerra e le pensioni straordinarie per i decorati dell'Ordine militare d'Italia che l'inflazione ha reso di importo troppo basso. Ciò perché l'ultima rivalutazione risale al 1969 ed in questi dieci anni c'è stata, com'è noto, una notevole perdita di valore d'acquisto della nostra moneta.

La presente proposta di legge ha ritenuto di individuare valori più equi per gli assegni e le pensioni straordinarie aumentando i primi da lire 80.000 a lire 250.000 per i decorati di medaglia d'argento, da lire 30.000 a lire a lire 150.000 per i decorati di medaglia di bronzo, da lire 20.000 a lire 120.000 per i decorati della croce di guerra al valor militare ed i secondi per il grado di cavaliere da lire 210.000 a lire 420.000, per il grado di ufficiale da lire 240.000 a lire 480.000, per il grado di com-

mandatore da lire 270.000 a lire 540.000, per il grado di Grand'Ufficiale da lire 800.000 a lire 1.600.000, per il grado di cavaliere di gran croce da lire 330.000 a lire 660.000.

Alla copertura della spesa prevista in lire 12 miliardi in ragione di anno si fa fronte per il 1979 e per il 1980 con la riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per detti anni.

Sia per il 1979 che per il 1980 per tale scopo si utilizzeranno parte dei fondi di cui alla voce « Interventi straordinari a sostegno delle attività musicali, cinematografiche e di prosa ».

Si auspica un rapido esame ed una altrettanto rapida approvazione della presente proposta di legge stante la natura di atto di giustizia e di legittimo riconoscimento che essa riveste per i meriti conseguiti dagli interessati.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

L'assegno straordinario a vita ai decorati di medaglia d'argento, medaglia di bronzo o della croce di guerra al valor militare di cui alla legge 5 marzo 1961, n. 212, è portato rispettivamente a lire 250.000, lire 150.000 e lire 120.000 annue a partire dal 1° gennaio 1979.

La pensione straordinaria ai decorati dell'ordine militare d'Italia di cui alla legge 5 marzo 1961, n. 212, è elevata, a decorrere dal 1° gennaio 1979, alle seguenti misure annue:

a) per il grado di cavaliere da lire 210.000 a lire 420.000;

b) per il grado di ufficiale da lire 240.000 a lire 480.000;

c) per il grado di commendatore da lire 270.000 a lire 540.000;

d) per il grado di grand'ufficiale da lire 300.000 a lire 600.000;

e) per il grado di cavaliere di gran croce da lire 330.000 a lire 660.000.

## ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1979, valutato in lire 12 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, allo scopo utilizzando la voce « Interventi straordinari a sostegno delle attività musicali ».

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1980, valutato in lire 12 miliardi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stan-

ziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, allo scopo utilizzando la voce « Interventi straordinari a sostegno delle attività musicali, cinematografiche e di prosa ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle necessarie variazioni di bilancio.